

# **BGer 1C 583/2008 vom 9. April 2009**

Bundesgericht, 2009-04-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1C\\_583\\_2008](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_583_2008)

FR: TF 1C 583/2008 du 9 avril 2009

IT: TF 1C 583/2008 del 9 aprile 2009

## **Regeste**

revoca della licenza di condurre | Costruzioni stradali e circolazione stradale

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF è di principio dato contro le decisioni prese in ultima istanza cantonale riguardanti i provvedimenti amministrativi di revoca della licenza di condurre. Il ricorrente, che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata, che conferma il provvedimento nei suoi confronti ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento della stessa. La sua legittimazione a ricorrere giusta l' art. 89 cpv. 1 LTF è quindi chiaramente data. Interposto tempestivamente contro una decisione finale di ultima istanza cantonale, non suscettibile d'impugnazione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile sotto il profilo degli art. 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF.

### **E. 2.1**

Il ricorrente sostiene che la Corte cantonale avrebbe misconosciuto la portata della giurisprudenza del Tribunale federale, che ammetterebbe la possibilità di rivedere gli accertamenti di fatto contenuti nella decisione penale qualora sussistano indizi tali da farli ritenere inesatti. Il confronto tra la fotografia scattata dall'apparecchio radar e quella sulla sua licenza di condurre permetterebbe di ritenere errato l'accertamento secondo cui egli era l'autore dell'infrazione. Né egli poteva ritenere che l'entità del superamento accertato, inferiore a 30 km/h, avrebbe comportato, sotto il profilo amministrativo, la revoca della licenza di condurre.

### **E. 2.2**

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre deve di principio attenersi agli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria. Essa può scostarsi dalla decisione penale solo se può fondare la sua decisione su accertamenti di fatto sconosciuti al giudice penale o che non sono stati presi in considerazione da quest'ultimo, se assume nuove prove, il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso, o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione ( DTF 124 II 103 consid. 1c/aa, 123 II 97 consid. 3c/aa). Il principio secondo cui l'autorità amministrativa non può scostarsi dall'accertamento dei fatti operato in sede penale vale, a determinate condizioni, anche ove

la decisione penale sia stata emanata nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente nel caso di una decisione penale fondata essenzialmente su un rapporto di polizia, qualora l'accusato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti sarebbe stato avviato anche un procedimento concernente la revoca della licenza di condurre, oppure quando ne era stato informato e, ciononostante, nella procedura penale ha omesso di fare valere i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, l'accusato non può attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già nel quadro della procedura penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio penale ( DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; sentenza 1C\_29/2007 del 27 agosto 2007, consid. 3.1).

### **E. 2.3**

In concreto, il decreto penale del 9 giugno 2008 dell'Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni è essenzialmente fondato sul rapporto della polizia cantonale dei Grigioni e rimprovera al ricorrente di essere circolato sulla semiautostrada A13 in territorio di Mesocco a una velocità di 79 km/h, superando di 29 km/h la velocità autorizzata in quel tratto (50 km/h). Tale decisione precisava esplicitamente che l'infrazione avrebbe parimenti comportato l'avvio di un procedimento amministrativo e che nelle eventuali misure di competenza dell'autorità amministrativa rientrava il "ritiro della patente". In tali circostanze, il ricorrente, che era peraltro già stato oggetto in passato di due revoche della licenza di condurre, non poteva in buona fede ritenere che non avrebbe potuto incorrere in un provvedimento amministrativo come quello litigioso. Gli spettava quindi addurre nella procedura penale le censure e i mezzi di prova a suo discarico, impugnando se del caso il decreto del 9 giugno 2008. A maggior ragione ove si consideri la natura della contestazione sollevata, che verte sulla circostanza ch'egli non sarebbe stato al volante dell'autovettura al momento dell'infrazione e quindi sulla sua estraneità all'infrazione. In una simile evenienza, in base al principio della buona fede, non si giustificava, né era ragionevole, ch'egli attendesse il procedimento amministrativo per avanzare dubbi e indizi destinati a mettere in discussione la sua identità quale conducente colpevole dell'infrazione. Ritenendosi vincolata alla decisione penale e rifiutando l'assunzione di ulteriori prove, la Corte cantonale non ha quindi disatteso l'esposta giurisprudenza del Tribunale federale, né ha violato il diritto di essere sentito del ricorrente.

### **E. 2.4**

La Corte cantonale si è nondimeno confrontata, a titolo abbondanziale, con i fatti contestati dal ricorrente, confermando per finire gli accertamenti delle autorità inferiori secondo cui egli era il conducente del veicolo al momento dell'infrazione. La questione non deve tuttavia essere esaminata in questa sede, ritenuto che la corretta motivazione data dai giudici cantonali riguardo alla mancanza dei presupposti per scostarsi dalle conclusioni della decisione penale è di per sé sufficiente per definire l'esito della causa. Il ricorrente non fa poi valere la violazione dell' art. 16b LCStr , in particolare non contesta la qualifica quale medio grave dell'infrazione e la durata della revoca della licenza, sicché la fondatezza del provvedimento non deve essere vagliata oltre.

### **E. 3**

Ne segue che il ricorso deve essere respinto in quanto ammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.